

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.
Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 516/A III Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Norme per il coordinamento istituzionale della Regione,
delle Province e dei Comuni e per la disciplina del
procedimento di programmazione nella Regione Puglia.

Angelo Rossi	<u>A. Rossi</u>
Roberto Traversa	<u>Rob. Traversa</u>
Giuseppe Castellaneta	<u>Giuseppe Castellaneta</u>
Onofrio Vessia	<u>Onofrio Vessia</u>
Antonio Somma	<u>Antonio Somma</u>
Loris Fortunato	<u>Loris Fortunato</u>
Domenico Bellifemine	<u>D. Bellifemine</u>

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI

P.d.L. "Norme per il coordinamento istituzionale della Regione,
delle Province e dei Comuni e per la disciplina del pro-
cedimento di programmazione nella Regione Puglia"

R e l a z i o n e

E' ormai diffusa in modo pressante la richiesta di avviare processi di riforma istituzionale in grado di consentire un governo e uno sviluppo più adeguato, partecipato ed efficiente della ormai complessa realtà sociale, civile, economica e culturale odierna.

Meno diffusa e pressante è invece, per la verità, la richiesta di far sì che i processi di riforma istituzionale si sviluppino nell'intero Paese avendo a punto di riferimento e di priorità la situazione di persistente (e anzi aggravato) gap fra il Mezzogiorno e il resto del territorio nazionale.

Mentre, tuttavia, avvertibile è l'attenzione che si sta ponendo per le questioni di riforma istituzionale dal lato dei poteri centrali (si pensi al lavoro finora svolto dalla "Commissione Bozzi", che però non condividiamo nelle conclusioni cui è giunta a maggioranza), assai minore è invece, l'attenzione che viene dedicata alle questioni di riforma istituzionale dal lato dei poteri regionali.

Come è anche riconosciuto a chiare lettere nella relazione conclusiva della indagine conoscitiva sugli Enti Regione, recentemente svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ciò è una ulteriore conferma del fatto che "la nostra realtà è tuttora caratterizzata -al di là e in contrasto con il dettato costituzionale e al di là e in contrasto con le esigenze moderne attualissime di sviluppo- da un decentramento inadeguato, insufficiente, che è, in effetti, pletorico e formale. E nello stesso tempo, nella sostanza vera, da quello che alcuni studiosi hanno definito 'un riaccentramento perverso e continuo', altri 'una prevaricazione centralistica' ed altri ancora 'un'azione distruttiva dei poteri locali'".

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

Eppure, ci sembra molto stretta la connessione esistente fra evoluzione positiva del processo di decentramento dello Stato e avvio a soluzione della "questione meridionale", dal momento che ciò di cui soffre oggi il Mezzogiorno attiene in buona misura, appunto, agli squilibri che permangono nella "infrastruttura" politico-istituzionale nazionale con la conseguente creazione per il Sud di deresponsabilizzanti "istituzioni di supplenza" del tipo della "Cassa per il Mezzogiorno".

Pressochè l'unico cimento in atto, per il vero, in fatto di approccio dal lato regionalistico ai processi di riforma istituzionale, è quello di cui sono state e sono tuttora protagoniste alcune Regioni governate con la decisiva partecipazione del P.C.I., quali l'Emilia Romagna e la Toscana, nelle quali ad esempio già da qualche tempo si sono costituite e hanno operato fino a concludere i lavori apposite Commissioni regionali per i problemi istituzionali (Emilia: 1978-1979, presidente A. Barbera; Toscana: 1980-1982, presidente L. Berlinguer).

Le conclusioni cui queste Commissioni sono pervenute, e il conseguente successivo lavoro normativo, promozionale e organizzatorio che si sta sviluppando in queste Regioni, rappresentano punti fermi di grande importanza: la presente proposta di legge, peraltro - e ciò va detto con grande umiltà - recepisce alcuni di questi punti fermi, pur adattandoli alle specificità pugliesi, anche al fine di avere il conforto di un riscontro di concreta operatività già in atto.

In ogni caso, è chiaro per noi il fatto che un processo di riforma istituzionale dal lato regionalistico, dal lato delle azioni e decisioni -cioè- che può adottare o promuovere l'Ente Regione, deve aggredire un complesso di almeno quattro questioni che si possono così sintetizzare:

- questioni di riforma relative al ruolo e funzionamento degli Organi e delle altre articolazioni statutarie e/o regolamentari dell'Ente Regione (rilancio ruolo di indirizzo, ispettivo, di controllo del Consiglio; valorizzazione Commissioni Permanenti; ruolo collegiale Giunta regionale, etc.);
- questioni di riforma relative alla strutturazione e funzionamento delle articolazioni operative dirette (uffici regionali) e indirette (uffici degli organismi "strumentali");
- questioni di riforma relative ai rapporti Regione-Enti Locali elettivi (Comuni e Province) - soggetti privati;

4

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI

- questioni di riforma relative agli istituti della partecipazione (della "democrazia" in generale, dei "nuovi diritti" collettivi e dei singoli, etc.).

Su tutte o quasi queste questioni la proposta del P.C.I. ha avuto già modo di manifestarsi, in varie forme e occasioni, sia nell'istituzione Regione che nella società pugliese.

La presente proposta di legge, in particolare, si prefigge di intervenire su due punti focali, imprescindibili, di un accettabile processo di riforma istituzionale dal lato regionalistico, a meno che non si desideri che tale processo si risolva in una riduttiva (e in ultima istanza dannosa) operazione di "ingessatura" della realtà socio-istituzionale regionale in nome del conseguimento di un obiettivo di "governabilità" privo di contenuti realmente riformatori.

Questi punti imprescindibili, questi focus sono:

- 1) la proceduralizzazione del processo di programmazione regionale;
- 2) l'associazionismo fra le istituzioni elettive (Regione, Comuni, Province) e la precisazione dei rispettivi ruoli istituzionali.

Si tratta, come può facilmente comprendersi, di punti strettamente collegati, ma che pure hanno specifiche connotazioni.

Partiamo dalla esplicazione del primo punto.

La presente proposta di legge si fonda sulla convinzione che se il processo di programmazione non è veicolato entro guide-lines formalizzate e certe, dotate della forza della legge, in realtà ciò che si determina è l'affollarsi di spinte contraddittorie e conflittuali, a conclusione delle quali vince il "diritto del più forte" ovvero coloro che -pur non essendo i più forti- sono saldamente collegati alle infrastrutture del potere dominante.

La procedimentalizzazione, invece, che con la presente proposta di legge si auspica, intervenendo nella definizione sia dei soggetti (art.2) che degli atti (art.2) del processo di programmazione, e definendo altresì gli istituti normativi da utilizzare (atti di legge di cui all'art.7 e 19 per le disposizioni relative alle procedure di finanziamento; atti amministrativi di cui agli artt. 3,4,5,6,9,10,11 per le decisioni programmatiche), nonchè le forme -anche permanenti- di concorso, coordinamento e partecipazione (specie artt.15,16,17) alla

5

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

definizione e realizzazione degli interventi, rifiuta sia un modello di "programmazione" discendente (dalla Regione agli Enti Locali e agli operatori pubblici e privati), sia un modello ascendente (dagli Enti Locali e dagli operatori pubblici e privati alla Regione), sia un modello organistico (basato cioè sulla creazione di vari organi misti, organismi, commissioni, enti di snodo fra Regione e il resto del sistema istituzionale), per privilegiare un modello circolare in cui si determina l'interragire continuo -in condizioni di pari dignità- fra i vari livelli istituzionali, dei quali è rigorosamente salvaguardata la rispettiva autonomia e i rispettivi ruoli.

In questo modo diventa più agevole selezionare obiettivi di sviluppo economico-sociale, civile e culturale che non siano il risultato né di un esasperato "statalismo" (cioè di una assoluta primazia del "pubblico"), né di una prevaricazione delle mitologie del "privato", ma che, anzi, pur nella naturale rivendicazione della potestà decisionale delle Autonomie Locali sulle proprie risorse finanziarie e sull'uso delle proprie capacità promozionali, si qualificano nettamente e con grande decisione per il rispetto e il recepimento delle esigenze più valide dei soggetti pubblici e privati, delle istanze di bene comune e promozione umana, di avanzamento del mondo del lavoro, di riforma, di cambiamento, di innovazioni profonde e incisive degli istituti sociali ed economici, di loro efficienza ed efficacia, di sviluppo, produttività e tutela dinamica delle risorse.

In ogni caso, diventa più agevole comprimere sia le tendenze decisionali di tipo dirigistico sia quelle di tipo spontaneistico che, spesso, congiurano fino a coincidere.

Esplichiamo, ora, il secondo punto che qualifica la presente proposta.

Anzitutto, acquisendo in pieno le conclusioni cui è finora giunto il dibattito parlamentare a margine delle discussioni sul nuovo ordinamento delle Autonomie locali (si veda l'Ordine del giorno unitario approvato dal Senato della Repubblica il 9.5.1984), la presente proposta di legge anticipa il nuovo riparto funzionale dei compiti e del ruolo da assegnare a ciascun soggetto istituzionale elettivo locale.

In coerenza con questa scelta, infatti, alla Regione sono assegnati compiti coerenti con un ruolo di indirizzo, programmazione dello sviluppo socio-economico-territoriale regionale e promozione del sistema decisionale generale, alla Provincia compiti coerenti con un ruolo di coordinamento fra Regione e Comuni e di programmazione dello sviluppo socio-econo-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Caprucci, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

mico-territoriale a livello provinciale, ai Comuni compiti coerenti con un ruolo di rappresentanza e governo degli interessi generali della Comunità di riferimento, nonché di gestione privilegiata degli interventi, delle attività socio-economiche, dei servizi (art.18, sull'esercizio delle funzioni amministrative e sulle deleghe).

In secondo luogo, al fine di rafforzare le possibilità di esplicazione dei compiti gestionali e di quelli di rappresentanza generale, la presente proposta di legge favorisce la promozione dei processi di associazionismo intercomunale (art.12 e seguenti) in modo da predisporre le condizioni di base perché si giunga, con il tempo e in modo non fratturante, al "Comune di domani" che certo non potrà essere quello atomizzato (e quindi in realtà impotente) che prevalentemente caratterizza oggi il panorama delle autonomie comunali della nostra Regione.

La presente proposta di legge, inoltre, nella convinzione che qualunque funzione programmatoria e/o decisionale, nonché qualunque richiesta di partecipazione e concorso, oggi, non può prescindere - affinché programmazione e partecipazione siano sostanziali - da un sempre più forte accumulo e possesso di conoscenze e informazioni, e nella convinzione peraltro che programmazione, partecipazione e democrazia devono qualificarsi sempre più per efficienza ed efficacia, detta un complesso di norme-quadro (artt. 20,21, 22) finalizzate alla realizzazione (con preminente diretta responsabilità dell'organo - Consiglio regionale) di un sistema informativo regionalmente articolato, alla predisposizione di supporti periodici per la valutazione dei processi autonomistici locali, alla diffusione di metodologie tendenti a favorire le verifiche di efficienza ed efficacia e i controlli ispettivi e di gestione sulle attività e interventi posti in essere.

Infine, la proposta di legge stabilisce alcune norme di principio (art.3, sesto comma) per guidare la partecipazione della Regione alla determinazione e attuazione degli obiettivi della programmazione nazionale, pur essendo evidente ^{che} sui vincoli esogeni (quelli cioè non aggredibili facendo leva sulla sfera di poteri attualmente attribuita alle Regioni) ben poco può influire una legge regionale.

Quest'ultimo problema, dunque, per essere affrontato e risolto in modo compiuto e sostanziale abbisogna del maturare di alcune condizioni (riferite a decisioni e orientamenti nazionali) che, oggi, sono a nostro avviso del tutto assenti, e

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 385755 70124 BARI

in primo luogo di una chiara, risoluta e consapevole volontà politica di affrontare i nodi nazionali che impediscono lo sviluppo conseguente del processo di costruzione di quella che è stata felicemente chiamata la "Repubblica delle autonomie". Ci sembra chiaro, tuttavia, che le forme del rapporto nuovo Stato - Enti Locali dovranno essere individuate sulla base di procedure circolari analoghe a quelle introdotte con la presente legge per i rapporti Regione - Enti Locali.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI

S O M M A R I O

TITOLO I - Finalità della legge

Art. 1 - Finalità della legge

TITOLO II - Soggetti e atti del processo di programmazione

Art. 2 - Soggetti e atti della programmazione - Progetti concordati e contrattati

Art. 3 - Programma regionale di sviluppo

Art. 4 - Piano Urbanistico Territoriale Regionale

Art. 5 - Piani regionali settoriali o intersettoriali

Art. 6 - Programmi regionali di intervento finanziario

Art. 7 - Bilancio pluriennale e annuale della Regione

Art. 8 - Presentazione e approvazione degli atti regionali di programmazione - Riparto delle risorse finanziarie

Art. 9 - Atti di pianificazione urbanistica territoriale provinciale

Art.10 - Atti provinciali settoriali e intersettoriali

Art.11 - Programmi intercomunali di coordinamento

TITOLO III - Concorso associato al processo di programmazione

Art.12 - Istituzione delle Assemblee di Comuni - Comunità Montane

Art.13 - Compiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione

Art.14 - Organi delle Assemblee di Comuni per la programmazione

Art.15 - Istituzione delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali delle Autonomie locali

Art.16 - Compiti delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali

Art.17 - Modalità di funzionamento delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali

Art.18 - Esercizio delle funzioni amministrative

Art.19 - Leggi regionali di disciplina delle procedure di finanziamento

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

TITOLO IV - Sistema informativo e di verifica

Art.20 - Rapporto sullo stato delle Autonomie locali - "Controllo di gestione"

Art.21 - Sistema informativo

Art.22 - Verifiche di efficienza e di efficacia

TITOLO V - Norme finali

Art.23 - Revisione della legislazione urbanistica di livello comunale e intercomunale

Art.24 - Abrogazione di norme vigenti - Operatività della presente legge

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

10

T I T O L O I

Finalità della legge

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 1 -

ART. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con l'art. 11 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, disciplina le procedure attraverso cui viene garantita:
- a) la partecipazione e il concorso della Regione, dei Comuni e delle Province, nell'osservanza delle rispettive autonomie e competenze, alla determinazione degli obiettivi della programmazione;
 - b) la partecipazione e il concorso delle forze sociali e degli operatori pubblici e privati alla definizione e realizzazione degli interventi attuativi;
 - c) la partecipazione attiva della Regione alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale attraverso opportune forme di coordinamento della propria azione con quella degli organismi centrali e degli Enti locali territoriali.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 385755 70124 BARI

- 2 -

T I T O L O I I

Soggetti e atti del processo di programmazione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 3 -

ART. 2

(Soggetti e atti della programmazione - Progetti concordati e contrattati)

1. Sono soggetti della programmazione la Regione,, le Province, i Comuni singoli o associati.
2. Il procedimento della programmazione si svolge mediante l'adozione dei seguenti atti:
 - 1)da parte della Regione:
 - programma regionale di sviluppo di cui al successivo art.3
 - atti di pianificazione urbanistico-territoriale di cui al successivo art. 4
 - atti di pianificazione settoriale o intersettoriale di cui al successivo art.5
 - atti di programmazione finanziaria di cui ai successivi artt. 6 e 7
 - 2)da parte delle Province:
 - atti di pianificazione urbanistica-territoriale di cui al successivo art.9
 - atti di pianificazione settoriale o intersettoriale di cui al successivo art.10
 - 3)da parte dei Comuni:
 - atti di coordinamento di cui all'art. 11
 - atti di pianificazione urbanistica comunale ed intercomunale

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 4 -

3. I soggetti di cui al primo comma promuovono le condizioni necessarie affinché il procedimento della programmazione si attui attraverso l'adozione di progetti e/o piani concordati e contrattati fra le Autonomie locali e gli operatori pubblici e privati, ovvero fra più Autonomie locali.

In questo caso, gli interessati stabiliscono i reciproci impegni, le modalità di utilizzazione dei finanziamenti, le garanzie, le sanzioni e individuano il soggetto presentatore e responsabile, che dovrà comunque essere l'Autonomia locale in caso di sua partecipazione. La Giunta regionale è delegata a predisporre contratti e convenzioni tipo e a stabilire le forme di pubblicità degli stessi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 5 -

5. Il P.R.S. è elaborato dalla Regione acquisendo il concorso propositivo delle Autonomie locali, delle forze sociali, di altri soggetti e Organismi per il tramite della Conferenza permanente regionale di cui al successivo art. 15 della legge n. 11/75.

6. La Regione partecipa alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale in modo precipuo attraverso la definizione del P.R.S. e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché con gli altri atti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

7. Le direttive e gli indirizzi di cui alla lettera i) del quarto comma del presente articolo sono rese esecutive con deliberazione del Consiglio regionale e diventano vincolanti, pena l'illegittimità degli atti adottati in contrasto.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 6 -

- f) la individuazione ed esplicazione degli obiettivi di sviluppo da conseguire nel pluriennio di validità del Programma, nallivello regionale ed eventualmente sub-regionale, nonché dei modi per conseguirli;
- g) la individuazione ed esplicazione dei criteri e dei contenuti cui dovrà uniformarsi il bilancio pluriennale e quello annuale della Regione;
- h) l'individuazione degli atti di programmazione, di cui all'art. 2 della presente legge, da adottare o modificare delle modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;
- i) la individuazione ed esplicazione delle direttive per gli Enti strumentali e degli indirizzi di interesse regionale per l'esercizio delle funzioni delegate alle Autonomie locali ai sensi del successivo art. 18, nonché per l'attività degli Organismi promossi dalla Regione;
- l) la individuazione ed esplicazione degli interventi che la Regione intende realizzare direttamente o concordandoli con altri Enti e/o organismi, al fine del loro inserimento negli atti di programmazione finanziaria di cui al successivo art. 6;
- m) l'indicazione dei principali obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento straordinario per il Mezzogiorno,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 8 -

ART. 4

(Piano Urbanistico Territoriale Regionale)

1. Il Piano urbanistico territoriale recepisce gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo al fine della loro attuazione sul territorio regionale in modo compatibile con l'uso equilibrato dello stesso e con la salvaguardia delle risorse naturali.
2. In particolare il P.U.T.R.:
 - a) definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;
 - b) garantisce la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ittio-agricole e dei beni ambientali e culturali;
 - c) assicura la salvaguardia, con apposite prescrizioni e/o vincoli, delle parti del territorio interessate alla realizzazione di interventi di interesse nazionale e regionale;
 - d) stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei, i principali parametri, criteri e metodologie da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici subregionali:
3. Il P.U.T.R. definisce, inoltre, il quadro di assetto del territorio regionale anche in relazione ai sistemi di comunicazione, alle strutture e infrastrutture di trasporto, agli impianti energetici, alle reti di telecomunicazioni, alle esigenze del suolo e al rischio ambientale, alle strutture di tutela ambientale, alle esigenze di tutela ed uso delle risorse idriche e del demanio marittimo, alle esigenze riferibili alle zone sismiche individuate a norma della lettera b) dell'art.81 del D.P.R. 24.7.1977 n.616.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 9 -

4. Il P.U.T.R. ha durata corrispondente a quella del Programma Regionale di Sviluppo e viene aggiornato annualmente in modo scorrevole.

5. Il Consiglio regionale con propria deliberazione su proposta della Giunta regionale, approva il P.R.S. e i suoi aggiornamenti, sono entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e per specifici motivi di immediata tutela di interessi generali il P.U.T.R., nel rispetto della legislazione statale e regionale, può sottoporre determinate aree a particolare disciplina e a vincoli di salvaguardia, sentiti i Comuni interessati.

7. I vincoli di salvaguardia sono a tempo determinato e decadono ove nel periodo della loro validità non siano state definite le destinazioni d'uso delle aree interessate.

8. Le prescrizioni contenute nel P.U.T.R. sono vincolanti, per quanto attiene l'uso del territorio, per le determinazioni da adottare attraverso l'adozione degli atti di pianificazione provinciale di cui al successivo art.9.

9. La formazione del P.U.T.R. è preceduta dalla ricognizione di tutti gli atti di pianificazione prodotti da Enti e/o Organismi pubblici, nazionali, regionali o locali, riguardanti il territorio pugliese.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 385755 70124 BARI

- 10 -

ART. 5

(Piani regionali settoriali o intersettoriali)

1. I piani regionali settoriali o intersettoriali individuano, integrano e specificano gli obiettivi previsti dal Programma Regionale di Sviluppo in relazione ad un determinato settore, al fine di regolare la gestione di specifici servizi o gruppi di servizi affini ovvero di specifiche attività economiche o gruppi di attività economiche fra loro collegate.
2. Il Piano regionale settoriale o intersettoriale di norma non ha contenuto finanziario e può anche disporre l'articolazione su base territoriale provinciale degli interventi, stabilendo altresì le modalità e gli strumenti per l'attuazione di questi ultimi.
3. Il programma di intervento finanziario di cui all'art.6 è lo strumento di finanziamento e attuazione del Piano regionale settoriale o intersettoriale.
4. Il Piano regionale settoriale o intersettoriale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Gli atti normativi adottati dalla Regione, dai suoi Enti strumentali, dalle Autonomie locali, da altri Enti e Organismi nell'esercizio di funzioni regionali delegate, qualora riguardino materie disciplinate da un Piano regionale settoriale o intersettoriale, devono essere coerenti con le prescrizioni in esso contenute, pena l'illegittimità degli atti stessi.

ART. 6

(Programmi regionali di intervento finanziario)

1. I programmi regionali di intervento finanziario hanno lo scopo di attuare le indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e nei Piani di cui all'art.5; essi sono adottati uno per ciascuno dei campi di cui al primo comma dell'art. 19.

2. A questo fine il P.R.I.F. specifica, fra l'altro:

- a) gli interventi di iniziativa regionale da realizzare in ciascuno degli anni considerati; compresi gli interventi concordati;
- b) gli interventi di iniziativa degli Enti locali territoriali, degli altri Enti di diritto pubblico e dei soggetti privati che possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie regionali o di forme particolari di assistenza regionale;
- c) le priorità da rispettare nella utilizzazione delle agevolazioni finanziarie regionali o delle forme particolari di assistenza regionale, in termini sia di soggetti beneficiari, che di tipologia delle iniziative e di ambiti territoriali di cui al successivo art.12;
- d) la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale pluriennale e annuale fra i diversi interventi previsti, per l'intero periodo di validità del Programma e per ciascun anno di riferimento.

Il P.R.I.F. contiene, altresì, le ulteriori specificazioni di cui alle leggi di disciplina previste nell'art. 19. .

3. Il P.R.I.F. contiene, inoltre, la descrizione degli obiettivi generali da conseguire in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo e dei Piani settoriali o intersettoriali, nonché una valutazione sugli interventi già realizzati e sull'andamento dei relativi finanziamenti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 12 -

4. Il P.R.I.F. ha durata corrispondente a quella del Programma regionale di sviluppo e viene aggiornato annualmente in modo scorrevole.

5. Il P.R.I.F. e i suoi aggiornamenti è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il P.R.I.F. è definito con il concorso propositivo delle Province, sulla base di modalità e procedure stabilite nelle leggi di disciplina di cui all'art. 19. .

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 13 -

ART. 7

(Bilancio pluriennale e annuale della Regione)

1. Il bilancio di previsione della Regione, di cui all'art.5 della legge regionale 30.5.1977 n.17, costituisce l'atto di programmazione nel quale è contenuto il quadro delle risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo pluriennale e in quello annuale considerati, in relazione alla legislazione statale e regionale, nonché alle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e nel Programma regionale di intervento finanziario.

2. Il bilancio di previsione contiene altresì il quadro delle ulteriori risorse finanziarie che la Regione ritiene di poter acquisire da altri Enti ed operatori, pubblici e privati, al fine di realizzare gli interventi programmati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Caprucci n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 14 -

ART. 8

(Presentazione e approvazione degli atti regionali di
programmazione-Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le proposte di Programma regionale di sviluppo e relativo aggiornamento annuale, di P.R.I.F. e relativo aggiornamento annuale, di bilancio di previsione sono presentate al Consiglio dalla Giunta regionale contestualmente, nei termini di cui al terzo comma dell'art. 70 dello Statuto regionale.
2. Il P.R.S. e il P.R.I.F., e i relativi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio regionale prima del Bilancio di previsione.
3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del P.R.I.F. e del Bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni e delle disponibilità in essi contenute, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata su proposta della Giunta regionale, ripartisce fra le Assemblies di Comuni di cui al successivo art. 12, le Comunità Montane e gli altri Enti eventualmente previsti nelle leggi di disciplina di cui al successivo art. 19, le risorse finanziarie non riservate alle iniziative che la Regione intende realizzare direttamente o d'intesa con altri soggetti.
4. I destinatari delle risorse finanziarie così ripartite provvedono alla utilizzazione delle somme rispettando in ogni caso quanto stabilito nei P.R.I.F. e nelle leggi di disciplina di cui al successivo art. 19.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.
Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 15 -

ART. 9

(Atti di pianificazione urbanistica territoriale provinciale)

1. Gli atti di pianificazione urbanistica territoriale provinciale hanno lo scopo di articolare, integrare e/o specificare su base provinciale il Piano regionale di cui all'art.4.
2. Gli atti di cui al primo comma sono approvati con deliberazione del Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale e sono trasmessi alla Regione per la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale . Entro sessanta giorni la Giunta regionale può sospendere la pubblicazione, fino all'adeguamento da parte delle Province, motivando una difformità degli atti di pianificazione provinciale di cui al presente articolo con le norme di leggi vigenti e con quanto disposto nel Piano regionale di cui all'art.4.

ART. 10

(Atti Provinciali settoriali e intersettoriali)

1. Gli Atti provinciali settoriali o intersettoriali hanno lo scopo di articolare su base territoriale provinciale i piani regionali di cui all'art.5, nei casi in cui ciò è previsto a norma della lettera h) dell'art.3 e del secondo comma dell'art.5 della presente legge.
2. L'Atto provinciale settoriale o intersettoriale è approvato con deliberazione del Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I vincoli di coerenza e le norme previste nell'ultimo comma dell'art.5 della presente legge valgono anche in rapporto alle prescrizioni contenute negli Atti provinciali settoriali o intersettoriali.

ART. 11

(Programmi intercomunali di coordinamento)

1. I Programmi intercomunali di coordinamento specificano gli obiettivi e gli interventi, con le relative priorità, che le Assemblee di cui all'art.12 della presente legge intendono realizzare, in armonia con le indicazioni del P.R.S., nei propri ambiti territoriali attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie proprie e di quelle regionali.
2. Il programma intercomunale di coordinamento è approvato con deliberazione della Assemblea di Comuni, di cui all'art.12, territorialmente corrispondente, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Provincia interessata e alla Regione.
3. I piani di sviluppo socio-economico approvati dalle Comunità Montane ai sensi della legge 3.12.1971 n.1102 sono equiparati ai programmi intercomunali di coordinamento di cui al presente articolo e per essi valgono le norme contenute nella presente legge. Quanto disposto dalla legge regionale 5.9.1972, n.9, in contrasto con esse, si intende abrogato.
4. Tutti gli interventi che la Regione intende realizzare direttamente o d'intesa con altri soggetti, le proposte delle Province per la definizione dei Programmi regionali di intervento finanziario, gli Atti regionali e provinciali settoriali e intersettoriali, gli atti di programmazione territoriale di cui agli artt. 4 e 9, devono essere motivati in riferimento agli interventi e obiettivi, e relative priorità, contenuti nei programmi intercomunali di coordinamento e nei piani socio-economici delle Comunità Montane.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 305755 70124 BARI**

- 18 -

5. Le Province promuovono e coordinano, sui territori di propria competenza, la elaborazione e approvazione dei programmi intercomunali di coordinamento e dei piani socio-economici delle Comunità Montane, nonché le verifiche sulla loro realizzazione, assicurando fra l'altro il supporto tecnico necessario, ~~ase richiesto,~~ anche con il concorso della Regione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 19 -

T I T O L O I I I

Concorso associato al processo di programmazione

ART. 12

(Istituzione delle Assemblee di Comuni-Comunità Montane)

1. I Comuni concorrono alla elaborazione e attuazione degli obiettivi e degli interventi della programmazione regionale in forma associata, - salva restando la facoltà di ciascun Comune di esprimere propri pareri, attraverso la deliberazione dei programmi intercomunali di coordinamento di cui all'art. 11, nonché altre forme di consultazione e partecipazione previste dalla presente legge e dalle leggi di disciplina di cui all'art. 19.
2. Sono istituite per conseguire tali fini le Assemblee di Comuni per la programmazione, secondo le modalità e norme sottoindicate.
3. Le Comunità Montane costituite ai sensi della legge regionale 5/9/1972 n. 9 sono equiparate alle Assemblee di Comuni per la programmazione.
4. Le norme della presente legge relative alle Assemblee di Comuni sono applicate anche alle Comunità Montane. Quanto disposto dalla legge regionale 5/9/1972 n. 9, in contrasto con esse, si intende abrogato.
5. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, d'intesa fra loro, propongono l'istituzione delle Assemblee di Comuni per la programmazione, entro ambiti territoriali omogenei ricompresi nel territorio

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 21 -

di una sola Provincia e previa azione di Coordinamento svolta dalla Provincia competente.

6. La Provincia territorialmente competente è delegata ad approvare in ciascun ambito omogeneo la costituzione della corrispondente Assemblea di Comuni.

In caso di inadempienza nei termini stabiliti, i provvedimenti di individuazione degli ambiti omogenei e di Costituzione delle corrispondenti Assemblee di Comuni sono deliberati dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere dei Comuni e della Provincia interessati.

7. Nel termine di cui al quinto comma del presente articolo, altresì, i Comuni costituenti a norma della legge regionale 5/9/1972 n. 9 la Comunità Montana della Murgia Sud Orientale verificano, previa azione di coordinamento svolta dalle Province di Bari e Taranto, la opportunità di conservare la configurazione interprovinciale alla predetta Comunità. Le determinazioni finali, se si conclude ^{per} la configurazione di più di una Comunità Montana, sono in ogni caso adottate dalla Regione, nel rispetto di quanto dispone la legge statale 13/12/1971 n. 1102.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 22 -

ART. 13

(Compiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione)

1. Le Assemblee di Comuni, in particolare:
 - a) approvano i programmi intercomunali di coordinamento di cui all'art. 11, previo esame degli stessi nelle Conferenze Provinciali di cui all'art. 15;
 - b) esercitano le funzioni ad esse attribuite dai Comuni o in forza di quanto disposto nel settimo comma dell'art. 18, promuovendo se necessario forme di coordinamento e/o particolari intese fra i Comuni che le costituiscono per l'esercizio delle funzioni attribuite, avvalendosi, previa intesa, degli uffici e del personale dei Comuni;
 - c) utilizzano le risorse finanziarie ad esse assegnate ai sensi dell'art.8 d'intesa con i Comuni che le costituiscono e nel rispetto di quanto stabilito nei P.R.I.F. e nelle leggi di disciplina di cui all'art. 19.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 23 -

ART. 14

(Organi delle Assemblee di Comuni per la programmazione)

1. Ciascuna Assemblea di Comuni per la programmazione svolge la propria attività attraverso i seguenti Organi:

- a) Assemblea generale
- b) Ufficio di presidenza
- c) Presidente

2. L'Assemblea generale è l'organo deliberante ed è così composta:

- a) Sindaco di ciascun Comune;
- b) due Consiglieri, di cui uno per le minoranze, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- c) quattro Consiglieri, eletti con voto limitato a un nominativo, per ciascun Consiglio di Comune da 5001 a 20.000 residenti;
- d) sei Consiglieri, eletti con voto limitato a due nominativi, per ciascun Consiglio di Comune da 20.001 a 50.000 residenti;
- e) otto Consiglieri, eletti con voto limitato a tre nominativi, per ciascun Consiglio di Comune da 50.001 a 100.000 abitanti;
- f) dieci Consiglieri, eletti con voto limitato a tre nominativi, per ciascun Consiglio di Comune con oltre 100.000 residenti.

I rappresentanti di ciascun Comune continuano a far parte dell'Assemblea generale fino alla formale sostituzione.

L'Assemblea generale nella sua prima riunione delibera un regolamento che ne disciplina il funzionamento e delibera

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capuzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 24 -

la propria sede.

Gli statuti delle Comunità Montane di cui all'art. 4 della legge 3/12/1971 n. 1102, sono equiparati ai predetti regolamenti e sono, in ogni caso, approvati dalla Regione.

3. L'Ufficio di presidenza è l'organo di attuazione, promozione e coordinamento della attività dell'Assemblea generale ed è composto dai Sindaci dei Comuni costituenti.

4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale fra i Sindaci dei Comuni, convoca e presiede le riunioni degli altri due organi ed ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni adottate.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 25 -

ART. 15

(Istituzione delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali delle Autonomie locali)

1. Sono istituite la Conferenza Permanente Regionale e, in ciascuna Provincia, le Conferenze Permanenti Provinciali.

2. La Conferenza Permanente Regionale è così composta:

- a) Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;
- c) Presidenti delle Province;
- d) Presidenti delle Assemblee di Comuni per la programmazione di cui all'art.12;
- e) Presidenti delle Comunità Montane;
- f) Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia.

Alle riunioni della Conferenza Permanente Regionale possono partecipare altresì, qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali. Gli altri assessori regionali e i sindaci dei Comuni sono invitati a partecipare alle riunioni, a pieno titolo, quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardano direttamente.

3. Ciascuna Conferenza Permanente Provinciale è così composta:

- a) Presidente della Provincia, che la presiede;
- b) Assessori provinciali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;
- c) Presidenti delle Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui all'art.12;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 26 -

- d) due componenti per ciascuna delle Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui all'art.12, eletti una tantum dalle stesse con voto limitato a un nominativo;
- e) Presidenti delle Comunità Montane;
- f) due componenti per ciascuna delle Comunità Montane, eletti una tantum dalle stesse con voto limitato a un nominativo;
- g) Sindaco del Comune Capoluogo di Provincia.

Gli altri assessori provinciali e sindaci dei Comuni sono invitati a partecipare alle riunioni, a pieno titolo, quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che li riguardano direttamente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 27 -

ART. 16

(Compiti delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali)

1. La Conferenza Permanente Regionale costituisce lo strumento per garantire il coordinamento e concorso -nel rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze- della Regione, delle Province e dei Comuni, singoli o associati in Assemblee e in Comunità Montane, tanto alla elaborazione e relativi aggiornamenti, che alle fasi attuative degli atti regionali di programmazione di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Le Conferenze Permanenti Provinciali costituiscono lo strumento per garantire il coordinamento e concorso -nel rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze- delle Province e dei Comuni, singoli o associati in Assemblee e in Comunità Montane, tanto alla elaborazione e relativi aggiornamenti, che alle fasi attuative degli atti provinciali e intercomunali di programmazione di cui agli artt. 9, 10 e 11.
3. Per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti le Conferenze Regionale e Provinciali esaminano con particolare attenzione:
 - a) lo stato di attuazione, verificato secondo i criteri di efficienza ed efficacia di cui all'art.22 della presente legge, degli atti di programmazione previsti dall'art.2;
 - b) i dati informativi e conoscitivi relativi agli indirizzi della legislazione attinente le Autonomie locali;
 - c) i dati informativi e conoscitivi relativi alla gestione delle funzioni esercitate direttamente dalla Regione e di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 385755 70124 BARI**

- 28 -

quelle delegate e/o attribuite alle Province e ai Comuni,
singoli o associati;

d) la coerenza reciproca degli atti di programmazione di
cui all'art.2.

4. Pur appartenendo la potestà decisionale ai componenti, le
riunioni delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali
sono aperte al contributo attivo, in sede sia di valutazione
e di proposta che di verifica, dei rappresentanti delle forma-
zioni sociali, dei gruppi d'interesse di varia connotazione,
dei singoli, degli operatori pubblici e privati, di Enti e Orga-
nismi, secondo decisioni adottate dai componenti le Conferenze.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 29 -

ART. 17

(Modalità di funzionamento delle Conferenze Permanenti Regionale e Provinciali)

1. La Conferenza Permanente Regionale è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno in via ordinaria, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, e in via straordinaria ogni volta che lo ritenga il Presidente o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
2. La Conferenza nella sua prima riunione delibera un regolamento contenente norme sulle modalità del proprio funzionamento; per le incombenze di segreteria essa si avvale delle strutture burocratiche della Giunta regionale competenti in materia di programmazione.
3. Per le modalità di funzionamento delle Conferenze Permanenti Provinciali valgono, in via analogica, le medesime norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 30 -

ART. 18

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative normalmente attribuendole, delegandole o sub-delegandole. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione compie una revisione organica della vigente legislazione di delega e, ^{apposita legge,} comunica, delega o attribuisce, ripartendole fra i Comuni e le Province, le funzioni amministrative ad essa attribuite o delegate ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. 24.7.1977 n.616 o di altre disposizioni di legge.
2. Le deleghe o le attribuzioni, di cui al precedente comma, sono ripartite secondo i settori organici previsti nell'art.3 del D.P.R. 24.7.1977 n.616.
3. La legge regionale di cui al primo comma attribuisce o delega, alle Province, di norma, le sole funzioni che si profilano strumentali per l'attuazione degli atti provinciali di programmazione di cui agli artt. 49 e 1010.
4. La Regione assicura l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni attribuite o delegate attraverso gli atti di programmazione di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 o con altri specifici atti normativi.
5. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni ad essa attribuite o delegate ai Comuni, nonché di quelle ad essi attribuite direttamente con norme nazionali.
6. Di regola, l'azione promozionale di cui al precedente comma si esplica avendo quale riferimento gli ambiti territoriali omogenei e le Assemblee di Comuni per la programmazione di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

**Estramurale Caprucci, n.212
Tel. 365755 70124 BARI**

- 31 -

cui all'art. 12.

7. In casi particolari, ove non sia diversamente possibile garantire un adeguato esercizio delle funzioni in relazione alla natura e finalità delle attività delegate o attribuite, la Regione può disporre con legge l'esercizio delle funzioni soltanto in forma associata, tramite le Assemblèe di cui all'art. 12.

8. La Regione sostanzia l'attribuzione o delega delle funzioni a Province e Comuni assegnando ad essi le risorse finanziarie e il personale necessari, e garantendo assistenza tecnico-amministrativa direttamente qualora richiesto. Le decisioni di cui al presente comma sono adottate di norma con gli atti di programmazione di cui all'art. 6.

ART. 19

(Leggi regionali di disciplina delle procedure di finanziamento)

1. La Regione assicura l'applicazione organica, coordinata ed uniforme delle procedure di finanziamento regionale. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione delibera distinte leggi di disciplina dei finanziamenti regionali nei seguenti campi:

- a) attività produttive agricole;
- b) attività produttive extragricole;
- c) attività culturali, formative e sportive;
- d) attività di disciplina del territorio e di valorizzazione ambientale;
- e) attività socio-assistenziali e per la sicurezza sociale.

2. Ciascuna legge di cui al precedente comma disciplina:

- a) la tipologia e contenuto dei progetti e/o piani relativi agli interventi e alle iniziative da realizzare, comprendendo fra detti piani e/o progetti sia quelli presentati da soggetti pubblici e preventivamente contrattati con gli operatori privati e/o pubblici, sia quelli -di tipo aziendale o interaziendale- presentati da soggetti pubblici e/o privati, sia quelli presentati dalle Autonomie locali;
- b) il contenuto e le modalità di definizione e approvazione dei programmi regionali di intervento finanziario di cui all'art.6;
- c) le modalità di attuazione dei P.R.I.F., comprendendo fra dette modalità la presentazione dei piani e/o progetti, nonché i pareri relativi, l'istruttoria, l'approvazione, la concessione ed erogazione dei finanziamenti, i controlli, le sanzioni;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 33 -

- d) le tipologie di agevolazione finanziaria ammissibili;
- e) le disposizioni di natura finanziaria relative sia ai collegamenti da attivare fra i P.R.I.F. e il bilancio pluriennale e annuale della Regione e delle Autonomie locali interessate, sia alla raccolta di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capuzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 34 -

T I T O L O I V

Sistema informativo e di verifica

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 35 -

ART. 20

(Rapporto sullo stato delle Autonomie locali -
"Controllo di gestione")

1. La Giunta regionale predispone annualmente un Rapporto sullo stato delle Autonomie locali.
2. Il Rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:
 - a) analisi della spesa pubblica locale:regionale e locale;
 - b) stato dei pubblici servizi;
 - c) stato degli apparati e delle strutture;
 - d) valutazione dell'attività degli Enti e Organismi promossi sia dalla Regione che da Comuni e Province;
 - e) analisi dello stato di attuazione dei processi di programmazione, di associazionismo e di decentramento delle funzioni.
3. I materiali di cui al precedente comma sono integrati da valutazioni relative alla esposizione:
 - a) delle conclusioni rivenienti dall'applicazione di metodologie di "controllo di gestione" sulla attività della Regione;
 - b) dell'attività svolta dall'Organo regionale di controllo, di cui alla legge regionale 21/1/1972 n.2 e successive modificazioni;
 - c) dello stato di attuazione del sistema informativo.
4. Il Rapporto e le valutazioni di cui sopra sono presentati al Consiglio in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capuzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 36 -

5. Il Rapporto di cui al precedente secondo comma è presentato dalla Giunta regionale ed è predisposto con l'ausilio dei servizi burocratici della Giunta.

6. Le valutazioni di cui al precedente terzo comma sono presentate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sono predisposte con l'ausilio dei servizi burocratici del Consiglio.

7. Ai fini della presente legge per "controllo di gestione" si intende:

- l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti finanziari a soggetti pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;
- l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento e per la gestione interna;
- l'analisi della fattibilità e della implementazione dei programmi legislativi regionali.

ART. 21

(Sistema informativo)

1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione e in generale quale supporto per la realizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge, l'attuazione di un sistema informativo articolato regionalmente, che fra l'altro consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati informativi provenienti dai vari livelli istituzionali.
2. Il sistema informativo deve, fra l'altro, essere coerente con i seguenti principi:
 - a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati e dei singoli all'accesso alle informazioni, eccezione fatta per le informazioni riguardanti l'identificazione nominativa delle fonti, qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;
 - b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei Comuni e delle Province.

ART. 22

(Verifiche di efficienza e di efficacia)

1. Tutte le fasi attuative ed esecutive del processo di programmazione, di cui alla presente legge, sono sostanziate dall'attivazione di permanenti verifiche relative alla efficienza ed alla efficacia degli interventi e azioni.
2. Ai fini del presente articolo, per verifica di efficienza si intende la valutazione del rapporto fra interventi attuati e risorse impiegate. Per verifica di efficacia si intende la valutazione della misura in cui una situazione è stata modificata per effetto degli interventi attuati, in coerenza con gli obiettivi preventivamente decisi.
3. Le attività di verifica di cui al presente articolo sono disciplinate, fra l'altro, nel quadro della elaborazione e approvazione degli atti di programmazione di cui all'art.2 della presente legge, salva restando ogni altra sede resa necessaria in base a motivate ragioni.
4. Qualora dalla verifica di efficienza ed efficacia emerga l'esistenza di situazioni che si discostano dai risultati attesi, ovvero che comportano costi eccessivi, la Regione, le Province e i Comuni adottano - anche in forma concordata - le opportune decisioni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 39 -

T I T O L O V

Norme finali

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755

70124 BARI

- 40 -

ART. 23

(Revisione della legislazione urbanistica di livello
comunale e intercomunale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione revisiona le propria legislazione relativa agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e intercomunale al fine di determinare:

- a) le norme relative alle verifiche di conformità fra i predetti strumenti e le prescrizioni contenute negli atti di pianificazione di cui all'art. 2 e nelle connesse disposizioni di legge;
- b) i contenuti dell'efficacia e degli effetti delle prescrizioni contenute negli atti della pianificazione urbanistico-territoriale di cui al presente articolo e agli artt. 4 e 9;
- c) le procedure e modalità di attuazione per quanto previsto nelle precedenti lettere a) e b).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212

Tel. 365755 70124 BARI

- 41 -

ART. 24

(Abrogazione di norme vigenti - Operatività della presente legge)

1. Le norme contenute nella vigente legislazione regionale, qualora in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, si intendono abrogate.
2. Le norme di cui alla presente legge sono applicabili a partire dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, eccezione fatta per quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.
3. Entro sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione legifera norme per modificare la vigente legislazione regionale in coerenza con quanto disposto nel primo comma del presente articolo.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso dal I Commissione Consiliare permanente il 6.2.85